



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	BRANDIMARTE	MASSIMO	Presidente
☐	OCCHINEGRO	MARCELLO	Relatore
☐	MONOPOLI	PIETRO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1329/2018
depositato il 31/07/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101655/2017 IRPEF-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP01P101655/2017 IRAP 2014
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
VIA PLATEJA 30

proposto dal ricorrente:

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1329/2018

UDIENZA DEL

09/01/2019 ore 09:00

N°

757

PRONUNCIATA IL:
9 GEN. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

4 APR. 2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

FATTO:

In data 31/07/2018, il sig. _____ rappresentato e difeso dal Dott. Vito Montanaro, depositava c/o la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, ricorso avverso avviso d'accertamento n° TVP01P101655/2017, notificato il 04/12/2017 dall'Agenzia delle Entrate di Taranto e con il quale, sulla base di PVC della Guardia di Finanza di Castellaneta del 28/06/2017, si accertava un maggior reddito professionale di Odontoiatra, presuntivamente non dichiarato per l'anno 2014 e si chiedeva il pagamento di maggiore IRPEF per €. 16.520,00, Addizionale Regionale € 850,00, IRAP €. 2.288,00, Addizionale Comunale €. 276,00 + sanzioni ed interessi.

Il ricorrente evidenziava che il presunto maggior reddito professionale non dichiarato, riveniva per l'Ufficio, dall'attività della _____ di cui il Professionista era Consigliere e il Presidente del Consiglio di Amministrazione era _____ e Vice Presidente era _____

Unico professionista operante nella Soc. Coop. era il ricorrente che si avvaleva del lavoro di 2 assistenti di poltrona.

La suddetta Coop. aveva certificato e registrato per l'anno 2014, corrispettivi per €. 54.015,00 per prestazioni rese a clienti, il _____ aveva emesso fatture alla Coop. per l'anno 2014 per €. 12.000,00 in base al contratto di servizio stipulato e lavoro effettivamente svolto in favore dei clienti della Coop..

L'Ufficio aveva anche eccepito circa la possibilità nel caso, di applicare la formula societaria di cooperativa stante il fatto che il _____ era l'unico soggetto ad operare come professionista per la Soc. Coop. e si avvaleva soltanto dell'aiuto di 2 assistenti di poltrona pertanto, non era dimostrabile la veste mutualistica (esente fiscalmente), assunta dalla Soc Coop., che invece presuntivamente serviva per coprire una normale attività imprenditoriale tassabile fiscalmente.

1 

Per i suddetti motivi l'Ufficio aveva provveduto ad attribuire in tesa al ricorrente professionista, i corrispettivi dichiarati dalla Soc. Coop..

Il ricorrente eccepiva:

- 1) L'Agenzia pur riconoscendo che la summenzionata Coop. aveva fatturato e dichiarato i compensi per le prestazioni rese dal ricorrente odontoiatra, aveva ommesso di accertare:
 - a) Che il ricorrente fosse il reale beneficiario del reddito dichiarato dalla Soc. Coop.;
 - b) Quali erano state le modalità del presunto trasferimento di denaro dalla Soc. Coop al professionista;
 - c) Quale era stato l'effettivo risparmio d'imposta conseguito dal ricorrente.
- 2) L'Ufficio aveva illegittimamente operato attribuendo gli stessi corrispettivi sia in testa alla Soc. Coop., sia in testa all'odierno ricorrente (divieto di doppia imposizione).
- 3) Sia la Guardia di Finanza, sia l'Agenzia delle Entrate, avevano individuato nella forma giuridica (Soc. Coop. a.r.l.), l'unica causa da cui far discendere l'attribuzione dei compensi fatturati dalla Soc. Coop. in capo al Professionista ricorrente per prestazioni sanitarie effettuate.

Ma tale tesi era da considerarsi infondata poiché a decorrere dall'01/01/2012, era entrata in vigore la Legge n° 138/2011 che aveva abrogato la Legge 1815/39. Tale nuova Norma aveva riconosciuto la possibilità di esercitare la professione sanitaria anche tramite una Soc. di Capitali stante il preminente interesse pubblico. Ancora, l'art. 10 comma 3 della Legge 138/2011, aveva previsto la costituzione di Soc. di Capitali per l'esercizio di attività professionali regolamentate. Le Soc. Coop. di professionisti sono costituite da un numero di Soci non inferiore a 3.

- 4) La nuova Legge sulla concorrenza n° 124/2017, al comma 153 ribadisce la possibilità di esercitare l'Odontoiatria in forma societaria dotata di un Direttore Sanitario iscritto

2 

all'Albo degli Odontoiatri e che le prestazioni erogate siano effettuate da soggetti in possesso di titoli abilitanti.

- 5) La suddetta Soc. Coop. era stata oggetto di controllo straordinario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che aveva attestato la sussistenza ed il rispetto delle finalità mutualistiche (esito regolare).
- 6) L'erroneità della rettifica operata dall'Ufficio in relazione ai maggiori compensi accertati in testa al professionista, senza considerare quelli già dichiarati.
- 7) Riguardo l'IRAP, l'Ufficio non aveva tenuto conto che il Professionista non aveva un'autonoma organizzazione e pertanto, l'imposta non era dovuta.
- 8) Eccepiva ancora, sulla carenza di motivazione e di prova, poiché l'Ufficio nulla aveva potuto provare a sostegno della sua tesi.
- 9) Nullità della pretesa per difetto di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
- 10) Omessa motivazione nell'attribuzione delle sanzioni, nonché illegittima mancata applicazione delle riduzioni-mitigazioni.

Chiedeva si dichiarasse la nullità dell'avviso de quo.

In data 27/09/2018, l'Agenzia delle Entrate Taranto depositava in Commissione controdeduzioni, con le quali ribadiva la fondatezza e legittimità delle sue pretese.

Il giorno 09/01/2019, si riunisce il Collegio della I Sezione della stessa Commissione, per la trattazione in Pubblica Udienza del ricorso de quo.

Su invito del Presidente e previa scrupolosa analisi del contenuto degli atti presenti in fascicolo, il Giudice Relatore espone i fatti e le circostanze della controversia.

Intervengono i rappresentanti delle parti in causa, che si riportano al contenuto degli atti rispettivamente depositati.

3 

Successivamente ed in Camera di Consiglio il Giudice Relatore evidenzia che degne d'accoglimento dovevano ritenersi le eccezioni mosse dal ricorrente, che aveva potuto dimostrare sia la legittimità del suo operato di Professionista che aveva svolto per conto della Soc. Coop., sia che il reddito dallo stesso dichiarato per l'anno 2014 era corretto e non doveva confondersi con quello dichiarato dalla Soc. Coop..

La Soc. Coop. risultava regolarmente costituita e legittimata ad operare fornendo prestazioni odontoiatriche, dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Ufficio non aveva potuto provare in alcun modo, che i corrispettivi conseguiti dalla Coop. in questione e regolarmente dichiarati dalla stessa, potessero essere attribuiti al ricorrente Dott. Odontoiatra .

P.Q.M .

La Commissione accoglie il ricorso. Si determinano le spese di giudizio tra le parti in causa, in complessive €. 800,00 oltre IVA e CAP come per Legge a totale carico dell'Agenzia delle Entrate di Taranto.

Taranto li 09/01/2019

IL PRESIDENTE



IL GIUDICE RELATORE

